

# ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN SICUREZZA

## Aspetti assicurativi

Relatrice: Claudia Ravello

Cell. 3356430288

Email: [c.ravello@sm-broker.it](mailto:c.ravello@sm-broker.it)



SCALA & MANSUTTI  
BROKER

Viale Del Ledra 108, Udine

Email: [info@sm-broker.it](mailto:info@sm-broker.it)

Tel: 0432 498611

✓ Non c'è peggior cosa dell'illusione di avere una copertura.

Molti imprenditori infatti pensano che l'Inail o la scuola provvedano in toto alla copertura dei rischi senza che l'azienda ospitante possa incorrere in alcun tipo di responsabilità.

✓ La polizza RCO è la copertura atta a garantire la Responsabilità Civile dell'azienda per danni cagionati ai propri prestatori di lavoro.

## LA DEFINIZIONE TROPPO GENERICA

*Tutte le persone fisiche (compresi anche gli eventuali stagisti) di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.*

Il solo rimando all'art. 2049 CC "Responsabilità dei padroni e dei committenti" potrebbe lasciare escluse alcune figure considerate "borderline"

## LA DEFINIZIONE TROPPO ANALITICA - dettagliando troppo si rischia di dimenticare qualche figura

*Sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato:*

- a) i dipendenti di altre aziende - diverse da imprese appaltatrici, subappaltatrici, coappaltatrici, consortili, associate (salvo estensione concedibile con il richiamo di specifica condizione particolare opzionale) - operanti presso stabili dipendenze o cantieri dell'Assicurato e in particolare:
  - i lavoratori in somministrazione;
  - i lavoratori in distacco;*
- b) i prestatori di lavoro accessorio dell'Assicurato (remunerati con voucher ai sensi del D.Lgs. 81/2015 artt. 48 e seguenti);*
- c) eventuali ulteriori collaboratori dell'Assicurato in quanto previsti dalla normativa di legge (quali quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015 art. 2 comma II) e soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;*
- d) i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ferma l'esclusione dei casi di appalto;*
- e) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali.*

## LA DEFINIZIONE MIGLIORE - generica e quindi onnicomprensiva ma esplicita sulle figure "borderline"

*Sono comprese tutte le persone fisiche, dipendenti o non, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, inclusi stagisti, tirocinanti, corsisti, borsisti e, ai sensi dell'art. 2 c.1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, gli alunni in alternanza scuola-lavoro.*

## RACCOMANDAZIONI:

- verifica massimali;
- verifica descrizione attività;
- oltre alla copertura si raccomanda che l'impiego delle seguenti figure avvenga nel rispetto delle norme di Legge: stagisti, tirocinanti, corsisti, borsisti ed alunni in alternanza scuola-lavoro;
- formazione accurata dei tutor;
- tutor intercambiabili.

In caso di procedimento penale conseguente ad un grave infortunio sul lavoro, la polizza RCO non copre le spese legali sostenute dai soggetti indagati (esistono altri strumenti di copertura).